



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

DISPOSIZIONE

Oggetto: Misure in materia di lavoro agile connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Responsabile del Servizio Risorse Umane che attesta la regolarità e la legittimità del presente provvedimento,

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTA la Legge 22 maggio 2017, n. 81, "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2017, n. 3/2017, "Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2, dell'articolo 14, della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti";

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 2 marzo 2021 recante misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 263 "Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, come novellato dall'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi";

VISTA la circolare n. 3/2020 del 24 luglio 2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione, avente ad oggetto "Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia";

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";



VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante: “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena” convertito con modificazioni dalla L. 6 maggio 2021, n. 61;

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante: “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza Covid-19”;

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza legato al Covid-19;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Brescia emanato con D.R. 14 settembre 2020, n.616;

VISTO il CCNL del comparto Università del 16.10.2008;

VISTO il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca del 19.04.2018;

RICHIAMATO il “Regolamento per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile (*Smart Working*)” emanato con D.R. n. 522 del 2 luglio 2019;

RICHIAMATA la Disposizione n. 513 del 27 novembre 2020, in materia di lavoro agile ed attività indifferibili;

RICHIAMATO altresì il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro dell'Università degli Studi di Brescia” sottoscritto in data 17 novembre 2020;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica;

CONSIDERATO pertanto necessario, alla luce delle previsioni introdotte dall'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56 all'art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, adottare uno specifico provvedimento che consenta di riprendere l'erogazione delle attività relative ai servizi tecnici amministrativi in presenza, superando il concetto dell'individuazione delle attività indifferibili, e che consenta altresì di proseguire con lo svolgimento della prestazione lavorativa da remoto, sulla base delle specifiche esigenze di organizzazione del lavoro nell'ambito dei diversi Settori/Servizi;

PRESO ATTO:

- dell'esito dell'incontro con i Dirigenti di Settore/Responsabili di Servizio svoltosi in data 11 maggio 2021;
- dell'informazione alle RSU e alle OOSS effettuata in data 12 maggio in merito all'adozione della presente Disposizione, che ha la finalità di contemperare il ricorso al lavoro agile del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità con la possibilità di poter svolgere tutte le attività in presenza, nel rispetto dell'adozione delle norme di sicurezza (in primis utilizzo di DPI, misurazione della temperatura in entrata, distanziamento e frequente igienizzazione delle mani);

DISPONE

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate,



Art. 1 – A decorrere dalla data odierna, e fino a successive nuove disposizioni, tutte le attività tecnico-amministrative possono essere svolte in presenza, nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente e dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Università degli Studi di Brescia”.

Art. 2 – È consentito lo svolgimento delle attività in modalità da remoto al fine di agevolare il rispetto delle richiamate misure di sicurezza. Il Dirigente di Settore/Responsabile di Servizio competente assicura a tal fine, su base giornaliera settimanale o plurisettimanale, compatibilmente con la necessità di organizzazione ed erogazione dei servizi, lo svolgimento del lavoro agile nella misura consentita dalle peculiari funzioni svolte dalle strutture di competenza.

Art. 3 - Il personale dell’area funzionale tecnico-scientifica (convenzionato e non) che svolge le proprie funzioni presso i laboratori dell’ASST Spedali Civili di Brescia segue le disposizioni dettate in questa fase dall’Azienda medesima.

Art. 4 – Al fine di assicurare l’efficienza dei servizi, tutto il personale deve assicurare che durante la prestazione lavorativa in modalità agile il numero telefonico dell’ufficio venga trasferito a un mezzo telefonico fisso o mobile, anche di propria proprietà.

Art. 5 – Il lavoro agile, oltre che a giornata intera, può essere svolto anche:

- a moduli di mezza giornata, in base al profilo orario
- ad ore, esclusivamente in caso di contestuale fruizione dei permessi consentiti dal CCNL.

Art. 6 – Al fine di consentire la necessaria rilevazione della temperatura corporea, il personale tecnico-amministrativo che svolge l’attività lavorativa in presenza non potrà accedere agli edifici universitari prima delle ore 8.00. Qualora ritenga indispensabile anticipare il suddetto accesso per motivate ed eccezionali circostanze, il dipendente dovrà consegnare al proprio Responsabile un’autocertificazione attestante il proprio stato di salute.

Brescia, *data del protocollo*

Il Direttore Generale
(dott.ssa Loredana Luzzi)

[documento firmato digitalmente]



Il funzionario istruttore: Domenico Panetta